



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

il giudice

Dott. Silvia Brat

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa n. **54316/09 R.G.**

promossa da

**ed** elettivamente domiciliati in Milano, via  
Scarlatti, n. 7 presso lo studio dell'avv. Martino Bianchi, che li rappresenta e difende in  
forza di delega a margine dell'atto di citazione

- attori -

contro

, elettivamente domiciliata in Milano, via  
Zanella, n. 66 presso lo studio dell'avv. Francesco Jacopetti che la rappresenta e difende  
in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- convenuta -

oggetto: intermediazione mobiliare

All'udienza del 26.2.2013 le parti concludevano come da fogli depositati.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

d i evocavano in giudizio

i, ciò esponendo: che, essendo del tutto sprovvisti di nozioni in ambito finanziario anche  
in ragione della prestata attività lavorativa di custode il primo e di casalinga la seconda, si  
erano trovati ad effettuare i seguenti acquisti: 1) in data 1.2.01 obbligazioni Parmalat  
01/06 6% per € 7.000,00; 2) in data 26.6.02 obbligazioni Parmalat 98/2010 5,6% per €



9.838,210; 3) in data 19.7.02 obbligazioni Parmalat 98/2010 5,6% per € 4.937,550; 4) in data 6.8.02 obbligazioni Parmalat 98/2010 5,6% per € 4.948,650; 5) in data 14.1.03 obbligazioni Parmalat FINBV 02/07 per € 39.272,130; che il crollo improvviso delle obbligazioni derivante dal default li aveva colti del tutto imprevidi e dallo stesso avevano ricevuto ingenti danni. Assumevano che la negoziazione dell'1.2.01 si riferiva ad obbligazioni della Parmalat Finance Corporate BV, ossia ad obbligazioni emesse da una società estera cd. veicolo, creata appositamente per consentire emissioni obbligazionarie in frode a quanto all'epoca previsto dalla normativa italiana; evidenziavano che tali obbligazioni erano difformi da quelle formalmente negoziate, stante la diversità dell'emittente; stesse considerazioni in ordine alla difformità svolgevano con riguardo alla negoziazione del 26.6.02, in quanto le obbligazioni de quibus erano state emesse da Parmalat Finanziaria spa e non da Parmalat spa. Deducevano che la banca era stata inadempiente anche rispetto ai generali doveri informativi, in quanto, in primo luogo, non aveva fatto loro sottoscrivere il contratto quadro richiesto dall'art. 23 TUF e, in secondo luogo, non aveva fornito le necessarie informazioni in rapporto ai cinque ordini di acquisto; in particolare, ponevano in rilievo come gli acquisti fossero inadeguati ex art. 29 del regolamento Consob n. 11522/1998. Per tali ragioni, la difesa attorea chiedeva dichiararsi la nullità delle cinque negoziazioni in questione, stante la mancata sottoscrizione del contratto quadro; in via subordinata, chiedeva accertarsi l'inadempimento contrattuale della convenuta ex art. 1176 c.c. ed ex art. 21 TUF come specificato ex artt. 26 - 29 regolamento Consob Intermediari, con conseguente risoluzione delle negoziazioni ed, in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno da inadempimento, con condanna anche al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, II comma c.c..

, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità parziale della citazione con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni; in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio e, sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva delle controparti. Nel merito, instava per il rigetto delle pretese ed, in via subordinata, chiedeva che, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, i coniugi fossero condannati a restituire alla banca tutti i titoli Parmalat de quibus.

Orbene, in via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni, dal momento che parte attorea ha espressamente fatto riferimento al danno provocato dall'asserito inadempimento contrattuale e corrispondente all'importo complessivamente investito, il tutto fatto salvo il maggior danno ex art. 1224, II



comma c.c.. Una tale allegazione è tutt'altro che viziata da nullità, essendo supportata e da una precisa quantificazione e da un altrettanto puntuale riferimento normativo; oltre che da un'analitica esposizione dei fatti posti a fondamento dell'asserito, illegittimo comportamento tenuto dalla banca.

Va disattesa, poi, l'eccezione di prescrizione, posto che il danno si è determinato nella sfera giuridica attorea in occasione del default della Parmalat, ossia nel dicembre 2003, rispetto alla quale data è certamente tempestiva in quanto interruttiva della prescrizione, peraltro decennale ex art.2946 c.c. in quanto contrattuale, la lettera raccomandata del 7.4.08 (doc. n. 6 degli attori).

Quanto al difetto di legittimazione attiva dei coniugi , la difesa della convenuta ha assunto che gli attori hanno sì dimostrato di aver acquistato in proprietà i titoli Parmalat, ma non hanno, poi, provato alcunché circa il loro attuale diritto sui titoli in questione, in quanto *"nulla hanno dimostrato che quei titoli Parmalat siano ancora e persistentemente in loro proprietà ed a loro piena e ininterrotta disposizione, in modo da essere attivamente legittimati a proporre azioni e domande inerenti i diritti sui titoli stessi"* ( v. pag. 22 della comparsa costitutiva). L'eccezione va disattesa. Ed, invero, proprio sulla scorta di quanto, osservato dalla stessa convenuta, con riguardo al trasferimento dei titoli presso altro istituto di credito (doc. n. 9 della banca), si desume la persistente disponibilità dei titoli alla data del 2003. Tale considerazione non ha, però, carattere dirimente, posto che a fondare la legittimazione attiva degli attori non è necessaria la proprietà dei titoli medesimi, sufficiente essendo la titolarità del rapporto dedotto in giudizio: con riguardo al quale non è contestato che gli attori effettuarono le negoziazioni dei titoli de quibus e solo per tale ragione sono legittimati a richiedere la declaratoria di nullità, la risoluzione degli acquisti ed il risarcimento dei danni asseritamente scaturenti dalla non corretta condotta dell'istituto bancario.

Passando, quindi, al merito della vertenza, va esaminata la domanda principale di nullità spiccata dalla difesa attorea, per mancanza del contratto normativo. La domanda va rigettata, dal momento che in atti la banca ha prodotto il primo contratto quadro recante la data del 25.1.1996 ( doc. n. 7) ed il secondo con data 12.2.2002 ( doc. n. 8). Tali contratti sono tutti di data anteriore ai cinque ordini di acquisto dal febbraio 2001 al gennaio 2003 e recano nella prima pagina la data indicata chiaramente. Una tale indicazione è sufficiente a ritenere che in tali date siano stati predisposti e firmati dai clienti, ancorché la data non sia riprodotta nell'ultima pagina; a tale proposito, del resto, la difesa attorea non ha fornito



alcun elemento dal quale poter eventualmente desumere una differente data e, segnatamente, una data posteriore ad una od a tutte le negoziazioni impugnate.

Né merita accoglimento la contestazione attorea circa il mancato adeguamento del contratto quadro del 1996 rispetto al TUF del 1998, come esposto nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 cpc. Ciò in quanto l'art. 23 TUF trova la sua attuazione nell'art. 30 del regolamento CONSOB, il quale detta un contenuto tipico contrattuale, contenuto che deve ritenersi tassativo, non solo perché la disposizione de qua ha, appunto, carattere attuativo rispetto all'art. 23 del T.U.F., ma anche perché si tratta di una disposizione di carattere generale, seguita invero da un capoverso che prevede deroghe per alcune prestazioni di servizi. Alla luce di tale considerazione, pertanto, è necessario verificare se il contratto normativo del 1996 contenga tutti gli elementi essenziali richiesti dal citato art. 30 al momento dell'effettuazione dell'acquisto dell'1.2.01 (l'unico a ricadere sotto la vigenza del primo contratto normativo), proprio perché l'assenza di alcuno dei requisiti indicati nella disposizione regolamentare può comportare la nullità dell'ordine di investimento successivo. Ciò perché l'intento primario perseguito dalla CONSOB mediante la predeterminazione del contenuto minimo contrattuale è quello di proteggere il contraente debole, ossia il consumatore, la cui tutela è assicurata anche a livello costituzionale. Pertanto, il contratto di negoziazione deve sostanziarsi in un vero e proprio accordo normativo tra intermediario e cliente, nel senso che deve regolare in via generale le condizioni delle future operazioni finanziarie, precisando in particolare la natura del servizio fornito e le sue caratteristiche, il periodo di validità del contratto, le modalità di rinnovo e di sua modificazione, la forma con cui devono impartirsi ordini ed istruzioni, frequenza, tipo e contenuto della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta, nonché i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant. Nel caso in esame, il contratto quadro non è affatto carente dei requisiti richiesti dall'art. 30 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, posto che sono indicati il periodo di validità, le modalità di rinnovo e di modifiche dello stesso, le modalità attraverso le quali l'investitore può impartire ordini e istruzioni; la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione da fornire in merito all'attività di intermediazione svolta. Per le sopra esposte considerazioni, quindi, non merita accoglimento la domanda di nullità. Né vanno esaminate le contestazioni attoree in punto di nullità di clausole vessatorie contenute nel contratto quadro, in quanto si tratta di argomentazione nuova svolta solo in



comparsa conclusionale e neppure ancorata ad una domanda proposta in sede di precisazione delle conclusioni.

Passando, quindi, alla domanda risolutoria, va premesso che la stessa si fonda su di tre argomentazioni: a) assenza di congrue informazioni da parte della banca; b) non corrispondenza tra quanto esposto nell'ordine circa l'emittente e l'effettivo emittente delle obbligazioni, in rapporto agli ordini dell'1.2.01, del 26.6.02 e del 14.1.03, in quanto la prima e la terza negoziazione si riferivano ad obbligazioni emesse da Parmalat Finance Corporate BV, ossia da una società estera e non dalla Parmalat italiana, mentre la seconda negoziazione si riferiva ad obbligazioni emesse da Parmalat Finanziaria e non da Parmalat s.p.a.; c) inadeguatezza degli investimenti ex art. 29 del regolamento Consob n. 11522/1998.

Ad avviso del giudicante, la contestazione relativa all'inadeguatezza ex art. 29 è pienamente fondata con riguardo agli acquisti del 26.6.02, del 19.7.02, del 6.8.02 e del 14.1.03. La disposizione normativa de qua, che costituisce specifica estrinsecazione del dovere informativo gravante sull'intermediario ex art. 21 TUF, presuppone una specifica comparazione tra la rischiosità o la quantità dell'investimento e la propensione al rischio del cliente e si concretizza, in sintesi, nel consiglio dell'intermediario di astenersi dall'operazione non adeguata; con la conseguenza che l'intermediario può poi procedere all'investimento non adeguato, solo ove abbia raccolto un ordine scritto o telefonico registrato su nastro magnetico o altro supporto equivalente in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute in merito all'inadeguatezza. Ora, nel caso in esame, emerge chiaramente dai documenti nn. 2 - 6 relativi a tutti e cinque gli ordini di acquisto che la stessa banca effettuò un giudizio di inadeguatezza di tali investimenti con riferimento al profilo dei clienti Favilli; tanto è vero che tutti gli ordini recano la seguente dicitura: *"dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono; dichiaro/ dichiariamo di intendere comunque dare corso all'operazione richiesta nonostante mi/ci abbiate avvertito/i di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto la stessa non appare adeguata per"*; seguono quattro caselle contraddistinte dalla ragione, ancorata al testo normativo, a fondamento della ritenuta non adeguata, ossia *"tipologia"*, *"frequenza"*, *"oggetto"*, *"dimensioni"*, nessuna delle quali, peraltro, barrata. Orbene, è vero che il ..... ha espressamente sottoscritto tale dichiarazione - peraltro non evidenziata con particolari caratteristiche grafiche - ma è anche indubbio che l'informazione circa la non adeguata dell'investimento è stata senz'altro non rispettosa della ratio ispiratrice della norma; ratio che



prevede che il cliente sia effettivamente informato delle ragioni a fondamento della non adeguatezza dell'acquisto. Una tale finalità non è certo soddisfatta dalla sottoscrizione di un modulo recante la dicitura di inadeguatezza, senza alcuna indicazione, appunto, della o delle ragioni di tale valutazione effettuata dall'intermediario. Un siffatto modulo pare, in realtà, un'estrema standardizzazione semplificata che non ottempera all'obbligo di informazione effettiva, puntuale e concreta, che presuppone, appunto, una precisa valutazione delle caratteristiche, per così dire, finanziarie del cliente. Da tale dichiarazione, invece, emerge una valutazione di inadeguatezza non ancorata ad un preciso motivo con ulteriori, duplici conseguenze: da un lato, il cliente non è posto in condizioni di effettuare una ponderata valutazione in ordine all'investimento, soppesando in concreto le ragioni che militano a favore dell'investimento e comparandole con quelle a sfavore dello stesso; dall'altro, l'attenzione del cliente non è certo sollecitata da un modulo che appare assolutamente standard e non calibrato sull'effettiva posizione individuale rapportata alle caratteristiche oggettive del titolo. A prescindere, poi, dalla valutazione operata dalla banca, ritiene il giudice che tali investimenti siano certamente non adeguati per frequenza, posto che, complessivamente, gli attori investirono un controvalore di € 58.996,54 in obbligazioni Parmalat nell'arco di appena sei mesi, in spregio a quella normale diversificazione degli investimenti, per superare la quale, appunto, il cliente avrebbe dovuto essere reso edotto in modo rigoroso, al fine di vagliare bene le ragioni a favore di investimenti di eguale natura in un arco temporale così limitato.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, reputa il giudice che la banca non abbia minimamente assolto a quei doveri informativi specifici propri della disposizione regolamentare de qua. Per tali ragioni, segue la declaratoria di tutti e quattro i contratti de quibus, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione degli importi investiti, oltre agli interessi legali dalla prima richiesta di cui alla raccomandata del 7.4.2008 (doc. n. 6 degli attori) sino al saldo.

In accoglimento della domanda subordinata proposta dalla banca, gli attori debbono alla stessa restituire i titoli de quibus, mentre, in ragione della buona fede ex artt. 2033 e 1147 c.c. non superata da elementi di segno contrario, non debbono restituire le cedole eventualmente medio tempore percepite.

Con riferimento al primo acquisto in data 1.2.01 questo giudice non condivide la valutazione di non adeguatezza espressa dalla banca, in forza della predisposizione del



relativo modulo fatto firmare al [redacted] e ciò in ragione dell'assenza di documentazione alla stregua della quale valutare i profili dimensionale e tipologico.

In ordine a tale acquisto, tuttavia, la difesa della convenuta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 21 TUF, come specificato dagli artt. 26 e 28 del regolamento Consob Intermediari. Tali obblighi attengono specificatamente all'esigenza di ridurre il più possibile la normale asimmetria informativa esistente tra, da un lato, l'operatore professionale e, dall'altro, il cliente, affinché quest'ultimo possa compiere scelte ponderate. Nell'adempimento di tale dovere, la banca è tenuta a fornire informazioni adeguate alla luce del profilo soggettivo del cliente, della pregressa storicità dello stesso quale emergente dalla documentazione nella disponibilità della banca, degli obiettivi di rendimento e di mantenimento di riserve liquide ove espresse o desumibili agevolmente dalla condotta complessiva tenuta dal privato. Ebbene, dalla deposizione testimoniale di [redacted], dipendente che si occupò del primo acquisto dei titoli Parmalat, non è risultato affatto che la banca, per il tramite di detto dipendente, avesse adeguatamente informato il [redacted] circa la tipologia dei titoli in questione; ed, invero, il teste ha genericamente fatto riferimento all'abitudine dell'investitore di recarsi in banca per effettuare investimenti ed al fatto che l'odierno attore prendesse decisioni autonome. Tali affermazioni, per il vero ben poco significative, non escludono in ogni caso il dovere dell'intermediario di assolvere alle proprie obbligazioni con la dovuta diligenza professionale.

Quanto alla gravità dell'inadempimento, è opportuno soffermarsi sulla tipologia di investitore del [redacted] e della di lui moglie. E' pacifico che entrambi gli attori avessero la licenza di quinta elementare e che [redacted] avesse svolto l'attività lavorativa di custode, essendo andato in pensione nel 1998; come è pacifico che [redacted] fosse all'epoca dei fatti casalinga; ciò in difetto di alcuna contestazione da parte della convenuta. Ora, se è vero che tali qualità non escludono in assoluto la possibilità che l'investitore si faccia una cultura personale in ambito finanziario, è anche indubbio che le stesse non solo non favoriscono specifiche conoscenze in ambito finanziario, ma non consentono neppure modeste capacità di orientamento nel mondo finanziario; con il che si vuole affermare che, a fronte di simile bagaglio personale, lavorativo e sociale, era specifico onere della banca dimostrare che il [redacted] nonostante il modesto titolo di studio, possedeva in materia di investimenti conoscenze tali da rendere non così dirimente l'apporto conoscitivo per il tramite di personale della banca. Conclusivamente, alla stregua degli elementi acquisiti, si deve ritenere che l'inadempimento addebitabile alla banca sia connotato da gravità ex art.



1455 c.c., tale da condurre alla risoluzione dell'acquisto dell'1.2.01. Segue, anche in questo caso, la condanna della banca alla restituzione del controvalore investito, con gli interessi legali dalla data della raccomandata del 7.4.08 sino al saldo.

In accoglimento della domanda subordinata proposta dalla banca, gli attori debbono alla stessa restituire i titoli de quibus, richiamandosi quanto sopra esposto in materia di cedole.

Non va, invece, accolta la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, II comma c.c., dal momento che gli attori nulla hanno dimostrato sul punto e che, anzi, le argomentazioni spese in ordine al loro profilo inducono a ritenere infondata la tesi secondo la quale i                    vrebbero indirizzato le loro scelte verso investimenti di analoga redditività e connotati, oltre tutto, da un profilo di sicurezza.

In ragione dell'accertata soccombenza la convenuta deve rifondere le spese processuali in favore degli attori, come liquidate in dispositivo ex D.M. n.140/2012.

#### **P.Q.M.**

il giudice, definitivamente decidendo sulla causa n. 54316/09 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) **dichiara la risoluzione del contratto di acquisto di obbligazioni Parmalat 01/06 6% in data 1.2.2001, del contratto di acquisto di obbligazioni Parmalat 98/2010 5,6% del 26.6.2002, del contratto di acquisto di obbligazioni Parmalat 98/2010 5,6% in data 19.7.2002, del contratto di acquisto di obbligazioni Parmalat 98/2010 5,6% in data 6.8.2002, del contratto di acquisto di obbligazioni Parmalat FINBV 02/07 in data 14.1.2003, contratti conclusi tutti da                    e da                    per grave inadempimento di                    ., ex art. 21 D. lgs. n. 58/1998 ed ex art. 29 regolamento Consob n. 11522/1998;**
- 2) **condanna                    a restituire, in favore di                    e d'                    , la somma di € 65.996,55 - oltre interessi come precisato in motivazione;**
- 3) **rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 1224, II c.c. proposta da                    e da                    ;**
- 4) **condanna in solido                    d                    a restituire a                    i titoli oggetto dei contratti di cui al punto n. 1 del dispositivo della presente sentenza;**





5) condanna ..... a rimborsare, in favore  
di ..... e di ....., le spese processuali, che liquida  
in complessivi € 9.870,00 - oltre accessori come per legge.

Così deciso dal giudice presso il Tribunale di Milano in data 4 luglio 2013.

**Il Giudice**  
**Dott. Silvia Brat**



